



Comune di  
Porza

## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO**

Il Municipio di Porza, richiamati:

- gli artt. 192 e 194 LOC e 44 RALOC;
- la Legge edilizia ed il relativo Regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull'energia (LEne);
- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
- la Legge cantonale sull'energia;
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn);
- l'art. 98 del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale del 29 gennaio 2007 no. 36/2007;

### **ORDINA**

#### **Art. 1 Campo di applicazione e scopo**

A partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza verranno sostenuti, da parte del Comune, interventi in materia di risparmio energetico. La presente ordinanza ha lo scopo di incentivare il risparmio energetico per sensibilizzare gli utenti sulla possibilità di realizzare costruzioni a basso consumo energetico e di sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile.

#### **Art. 2 Tassa di costruzione (licenza)**

Il Comune rimborsa la tassa di costruzione sulla licenza edilizia se viene adempito almeno uno dei seguenti requisiti ritenuto quanto richiesto dal DE del 5 febbraio 2002:

- pannelli solari per la produzione di acqua sanitaria per tutto l'edificio;
- stufa o camino a legna con alto grado di rendimento a complemento del riscaldamento;
- recupero del calore domestico;
- pompa di calore;
- risanamento energetico dell'edificio;
- il sistema di riscaldamento dell'edificio e produzione acqua calda sanitaria è esclusivamente solare e/o a legna;
- sono installati pannelli fotovoltaici per la produzione di tutta l'energia elettrica necessaria all'edificio;
- l'edificio è costruito o risanato secondo lo standard Minergie, regolarmente certificato.

#### **Art. 3 Obblighi**

- A. Allegata alla domanda di costruzione dovrà essere presentata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative all'articolo due (2).
- B. Il calcolo per il risparmio energetico dovrà essere allestito in base alle normative cantonali e federali vigenti.
- C. Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente ossequiate.

#### **Art. 4 Controlli**

Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere presentata al Municipio la documentazione che attesti l'intervento di risparmio energetico realizzato.

Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti Uffici cantonali, in modo particolare della SPAA (Sezione protezione acque ed aria), Ufficio del risparmio energetico.

**Art. 5 Restituzioni - rimborsi**

Con il rilascio del permesso di abitabilità, ritenuto ossequiato l'art.3 (pt. C), dietro richiesta dell'istante, il Municipio provvede a rimborsare la tassa di licenza edilizia per gli interventi realizzati in conformità all'art. 2.

**Art. 6 Organo decisionale**

Il Municipio è competente per decidere inappellabilmente sul versamento del contributo.

**Art. 7 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 1 al 15 febbraio 2007 ed entrerà in vigore alla scadenza dei termini di ricorso. La nuova ordinanza municipale abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Roberto Bizzozero

Il Segretario:  
Walter De Vecchi

Adottata dal Municipio il 29 gennaio 2007 con risoluzione municipale no. 36/2007, esposta agli albi comunali dal 1° al 15 febbraio 2007.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

6948 Porza, 29 gennaio 2007